


# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	<b>Rubrica</b>		<b>Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri</b>	
	Ansa.it	16/01/2017	COMMERCIALISTI, BILANCI 2016 'PROLUNGATI'	2
35	il Sole 24 Ore	17/01/2017	COMMERCIALISTI: "PIU' TEMPO PER PRESENTARE I BILANCI" (F.Micardi)	3
	Quotidianofisco.ilsole24ore.com	17/01/2017	COMMERCIALISTI: «PER SPA ED SRL FINO A 180 GIORNI PER PRESENTARE I BILANCI 2016»	4
	Ilsole24ore.com VIP	17/01/2017	COMMERCIALISTI: «PER SPA ED SRL FINO A 180 GIORNI PER PRESENTARE I BILANCI 2016»	5
1	Italia Oggi	17/01/2017	BILANCI PROROGABILI AL 30 GIUGNO (F.Poggiani)	6
	Eutekne.info	17/01/2017	PIU' TEMPO PER REDIGERE IL BILANCIO 2016 PIU' TEMPO PER REDIGERE IL BILANCIO 2016	8
	Press-magazine.it	17/01/2017	COMMERCIALISTI, PIU' TEMPO PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2016	11
	Fiscal-focus.it	17/01/2017	BILANCIO 2016: SI' AL MAGGIOR TERMINE	13
	Ipsoa.it	16/01/2017	BILANCI 2016: APPROVAZIONE ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO?	14



# Commercialisti, bilanci 2016 'prolungati'

Commissione principi contabili dà interpretazione di norme Ue

Redazione ANSA ROMA 16 Gennaio 2017 14:46

Scrivi alla redazione Stampa

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Più tempo per l'applicazione dei bilanci 2016: è la conclusione cui è giunta la 'Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali', secondo cui l'applicazione delle nuove disposizioni di un Decreto legislativo del 2015 (139) che dà attuazione ad una direttiva europea del 2013 "può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto". Ne dà notizia il Consiglio nazionale dei **commercialisti**, il cui presidente uscente Gerardo Longobardi è convinto che "la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa" sia "una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento". Per il consigliere nazionale della categoria professionale Raffaele Marcello "l'attività del Consiglio nazionale (i cui vertici sono stati rinnovati lo scorso 9 gennaio, giorno dell'elezione alla presidenza di Massimo Miani, che si insedierà a febbraio, ndr) dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi", con l'obiettivo di "poter mettere i colleghi **commercialisti** e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività". (ANSA).



© ANSA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

**Archiviato in** Lavoro Codici Bilancio Statale Massimo Miani Raffaele Marcello Gerardo Longobardi Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali

Condividi Suggestisci

**TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:**



Saviano a Forlì, scoppia la polemica - Cronaca



da 25€ con chiamate vs. Fissi e Netflix incluso per 3 mesi



Iscritti a soli 4,99€ + 15 minuti inclusi. Offerta limitata



Parigi, impegno per due Stati in Mo - Ultima Ora



Serie A: Fiorentina Juve - LIVE - Calcio



Sconfiggerai la ciambella sull'addome, naturalmente!

**IN COLLABORAZIONE CON**

- ADEPP**  
Associazione degli Enti Previdenziali Privati
- CNPADC**  
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
- ENASARCO**  
Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio
- ENPAM**  
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
- ENPAPI**  
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica
- INARCASSA**  
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
- INPGI**  
Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

**I NUOVI OIC**

**Commercialisti: «Più tempo per presentare i bilanci»**

di **Federica Micardi**

Un po' di ossigeno per le Spa e le Srl che devono approvare i bilanci 2016 in linea con i nuovi principi contabili, avranno infatti a disposizione 180 giorni - e non solo 120 - per chiudere i conti. La "buona notizia" arriva dalla «Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali» del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal professor Gianfranco Capodaglio, che ritiene l'applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015 una valida causa di differimento. A una condizione, però, che lo Statuto

della società preveda espressamente tale possibilità «Una previsione - assicura Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli - molto diffusa negli Statuti».

Ma facciamo un passo indietro. Il Dlgs 139/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, attua la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni modificando norme e direttive precedenti. L'articolo 12 di questo decreto, che contiene le prevede che l'Oic, l'Organismo italiano di contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni.

[quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

La versione integrale dell'articolo



**COMMERCIALISTI «PER SPA ED SRL FINO A 180 GIORNI PER PRESENTARE I BILANCI 2016»**

Un po' di ossigeno per le Spa e le Srl che devono approvare i bilanci 2016 in linea con i nuovi principi contabili, avranno infatti a disposizione 180 giorni – e non solo 120 – per chiudere i conti. La “buona notizia” arriva dalla «Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali» del Consiglio nazionale dei **commercialisti**, presieduta dal professor Gianfranco Capodaglio, che ritiene l'applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015 una valida causa di differimento. A una condizione, però, che lo Statuto della società preveda espressamente tale possibilità prevista dal Codice civile, all' articolo 2364, comma 2 (norma estesa alle Srl dall'articolo 2478-bis, comma 1, Codice civile ); «Una previsione – assicura Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli – molto diffusa negli Statuti». Ma facciamo un passo indietro. Il Dlgs 139 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 205 del 4 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, attua la direttiva 2013/34/Ue relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese modificando norme e direttive precedenti. L'articolo 12 di questo decreto, che contiene le «Disposizioni finali e transitorie», prevede che l'Oic, l'Organismo italiano di contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni. Cosa che, per essere fatta, ha richiesto più di un anno, e infatti l'Oic ha pubblicato il nuovo quadro di principi contabili solo il 22 dicembre scorso (in questo periodo l'Oic ha anche ottenuto, in base alla legge 116/2016, il riconoscimento formale del ruolo di «istituto nazionale per i principi contabili»). Nonostante le difficoltà che scaturiscono dall'applicazione dei principi contabili aggiornati sulla loro utilità si è tutti d'accordo, come sottolinea Gerardo Longobardi, presidente uscente del Consiglio nazionale: «Non c'è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori». Nel passare dalla teoria alla pratica bisognerà però superare degli ostacoli, e per Raffaele Marcello il Consiglio nazionale ora si dovrà concentrare «sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività». Alla luce delle novità molte società potrebbero quindi avere bisogno di più tempo per organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto che avrà l'applicazione dei principi contabili “aggiornati”, che in alcuni casi richiedono anche il ricalcolo delle voci del bilancio 2015 per consentire la comparazione dei risultati. Chi può decidere sulla necessità di tempi più lunghi sono gli amministratori delle società, a cui la legge riconosce questo potere «quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società» e l'interpretazione della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali che suggerisce di prendere più tempo facendo appello all'articolo 2364 del Codice civile si rivolge proprio a loro.

**COMMERCIALISTI «PER SPA ED SRL FINO A 180 GIORNI PER PRESENTARE I BILANCI 2016»**

Un po' di ossigeno per le Spa e le Srl che devono approvare i bilanci 2016 in linea con i nuovi principi contabili, avranno infatti a disposizione 180 giorni – e non solo 120 – per chiudere i conti. La “buona notizia” arriva dalla «Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali» del Consiglio nazionale dei **commercialisti**, presieduta dal professor Gianfranco Capodaglio, che ritiene l'applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015 una valida causa di differimento. A una condizione, però, che lo Statuto della società preveda espressamente tale possibilità prevista dal Codice civile, all' articolo 2364, comma 2 (norma estesa alle Srl dall'articolo 2478-bis, comma 1, Codice civile ); «Una previsione – assicura Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli – molto diffusa negli Statuti». Ma facciamo un passo indietro. Il Dlgs 139 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 205 del 4 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, attua la direttiva 2013/34/Ue relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese modificando norme e direttive precedenti. L'articolo 12 di questo decreto, che contiene le «Disposizioni finali e transitorie», prevede che l'Oic, l'Organismo italiano di contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni. Cosa che, per essere fatta, ha richiesto più di un anno, e infatti l'Oic ha pubblicato il nuovo quadro di principi contabili solo il 22 dicembre scorso (in questo periodo l'Oic ha anche ottenuto, in base alla legge 116/2016, il riconoscimento formale del ruolo di «istituto nazionale per i principi contabili»). Nonostante le difficoltà che scaturiscono dall'applicazione dei principi contabili aggiornati sulla loro utilità si è tutti d'accordo, come sottolinea Gerardo Longobardi, presidente uscente del Consiglio nazionale: «Non c'è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori». Nel passare dalla teoria alla pratica bisognerà però superare degli ostacoli, e per Raffaele Marcello il Consiglio nazionale ora si dovrà concentrare «sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività». Alla luce delle novità molte società potrebbero quindi avere bisogno di più tempo per organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto che avrà l'applicazione dei principi contabili “aggiornati”, che in alcuni casi richiedono anche il ricalcolo delle voci del bilancio 2015 per consentire la comparazione dei risultati. Chi può decidere sulla necessità di tempi più lunghi sono gli amministratori delle società, a cui la legge riconosce questo potere «quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società» e l'interpretazione della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali che suggerisce di prendere più tempo facendo appello all'articolo 2364 del Codice civile si rivolge proprio a loro.

# Bilanci prorogabili al 30 giugno

Per la Commissione di studio dei **dottori commercialisti** le modifiche in vigore sui rendiconti 2016 consentono lo slittamento di due mesi di approvazione e deposito

Le recenti modifiche sulla struttura dei nuovi bilanci delle società, introdotte a partire dai rendiconti dell'esercizio 2016, permettono certamente lo slittamento del termine di approvazione di questi ultimi. Quindi gli amministratori potranno far approvare il documento entro 180 giorni (e non 120) dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Queste le conclusioni della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Cndcec.

Paggiani a pag. 25

Conclusioni della Commissione del Cndcec alla luce delle modifiche normative

## Più tempo per i bilanci 2016 Centottanta i giorni a disposizione delle aziende

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**L**e recenti modifiche introdotte dal legislatore sulla struttura dei nuovi bilanci delle società, introdotte a partire dai rendiconti dell'esercizio 2016, permettono certamente lo slittamento del termine di approvazione di questi ultimi. Quindi, per effetto delle «particolari esigenze», gli amministratori potranno far approvare il documento entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, se detto termine è stato inserito negli atti costitutivi e/o negli statuti sociali. Queste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili (Cndcec), presieduta da Gianfranco Capodaglio, con riferimento alla nuova modalità di redazione dei bilanci (iscrizione diversa di taluni valori, micro imprese, rendiconto finanziario e quant'altro) e sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.

**È stato evidenziato, innanzitutto,** che la presenza delle nuove disposizioni, introdotte dal dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE, può rappresenta-

re, infatti, una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016, da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di un'espressa previsione statutaria, stante il fatto che il provvedimento richiamato, approvato in data 18/08/2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4/9/2015 n. 205, ai sensi dell'art. 12 «disposizioni finali, transitorie» del decreto medesimo, si rende applicabile a partire dai bilanci che hanno inizio all'1/1/2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31/12/2016.

**Inoltre, il comma 3, del citato art. 12** ha disposto, come indicato dalla commissione, che l'«Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto» e, di conseguenza, tale organo ha adottato e rinnovato 20 principi contabili in data 22/12/2016.

**La situazione, peraltro, appare ancor più complessa** per il mancato coordinamento con le disposizioni fiscali, senza il quale, per la determinazione delle imposte correnti e della fiscalità differita, si dovrà necessariamente

fare ricorso al doppio binario, tenendo conto che sarebbe oltremodo opportuno eliminare l'attuale e differente impostazione fiscale tra i soggetti Ias adopter e Oic adopter, poiché come testualmente evidenziato «le intervenute modifiche ai criteri legali di redazione del bilancio hanno grandemente ridotto le iniziali differenze tra i due impianti contabili» e che, la pubblicazione delle norme per il coordinamento con la disciplina fiscale potrebbe, in aggiunta, potrebbero necessitare di ulteriori sforzi interpretativi.

**Sul tema, si rende necessario ricordare,** infatti, che il comma 2, dell'art. 2364 c.c. dispone che lo statuto sociale può prevedere che l'approvazione del bilancio delle società per azioni, e di conseguenza anche delle società a responsabilità limitata, ai sensi del comma 1, dell'art. 2478-bis c.c., può avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, invece che entro centoventi giorni, qualora «lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società».

**Quindi, in conclusione, il consiglio del Cndcec ritiene** che, qualora ricorra l'altra

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

sopra richiamata condizione (previsione statutaria), si possano considerare sussistenti le particolari esigenze relative alla struttura della società e, quindi, si possa fare ricorso alla

previsione, di cui agli articoli 2364 e art. 2478-bis c.c. citati, al fine di differire l'approvazione del bilancio, utilizzando il maggior termine, previsto dalle disposizioni vigenti per l'appro-

vazione del bilancio e fissato in 180 giorni, in luogo di quello ordinario fissato in centoventi giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

— © Riproduzione riservata —

## Bilanci 2016 tra vecchie e nuove scadenze

Adempimento	Soggetto obbligato	Scadenza	Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016	
			Termine ordinario (120 gg.)	Termine prorogato (180 gg.)
Predisposizione progetto di bilancio Predisposizione relazione sulla gestione Consegna del progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore Contabile	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (comma 1, art. 2429 c.c.)	1/4/2017 (anche se cade di sabato) (sarebbe il 31/3/2017 ma il 30/4/2017 cade di domenica)	30/5/2017
Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale	Organo amministrativo + Organo di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (comma 1, art. 2429 c.c.)	16/4/2017	14/6/2016
Assemblea per approvazione del bilancio	Organo amministrativo (convocazione)	Entro 120 o 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale (termine variabile sulla base dell'esercizio sociale della società)	1/5/2017 (il 30/4/2017 è domenica)	29/6/2017
Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle Imprese	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (comma 1, art. 2435 c.c.)	31/5/2017	31/7/2017 (il 29/7/2017 è sabato)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento: 082243

## Informativa



Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la [Cookie Policy](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie nella modalità sopra indicata.

## DATEV KOINOS IL SOFTWARE PER IL COMMERCIALISTA SCOPRI DI PIU!

## I PIÙ LETTI

Proclamato ufficialmente il sciopero dei commercialisti

13 gennaio 2017

Visto di conformità con soglie differenti per il credito IVA

12 gennaio 2017

Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli

13 gennaio 2017

Prende il via la formazione continua dei revisori legali

12 gennaio 2017

Dalle nuove regole antiriciclaggio multi potenziali aggravati per i professionisti

11 gennaio 2017

## ULTIME NOTIZIE

Per i premi di produttività, depositati 18.716 contratti aziendali e territoriali

16 gennaio 2017

Aggiornate le modalità di compilazione e trasferimento dati per il FATCA

16 gennaio 2017

Fatture e corrispettivi, l'Agenzia ha aggiornato le specifiche tecniche

13 gennaio 2017

## IMPRESA

## Più tempo per redigere il bilancio 2016

Per il CNDCEC, l'applicazione del DLgs. 139/2015 può consentire il differimento dell'approvazione, se c'è espressa previsione statutaria

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Martedì, 17 gennaio 2017



La nuova disciplina del bilancio e i nuovi OIC approvati a fine 2016 costituiscono una **valida giustificazione** per derogare al termine ordinario di approvazione del bilancio e convocare l'assemblea entro il maggior termine di **180 giorni**: è questa la conclusione a cui è giunta la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili.

Come sottolineato dal CNDCEC nel **comunicato stampa** di ieri, "il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall'Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile **non sia sufficiente** per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015".

Si ricorda che lo statuto può prevedere un termine maggiore per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio (nelle società non quotate, art. 2364 comma 2 c.c. per le spa e art. 2478-bis comma 1 c.c. per le srl), comunque non superiore a 180 giorni, nelle seguenti **ipotesi**:

- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Le due condizioni operano **disgiuntamente**: in altri termini, il differimento della convocazione dell'assemblea di approvazione del

DATEV KOINOS  
IL SOFTWARE PER IL COMMERCIALISTA

GESTIONE CONTABILE E FISCALE  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO  
GESTIONE DOCUMENTALE

SCOPRI DI PIU!

IL CASO DEL GIORNO

Statuti di SNC e SAS sotto esame per gli utili IRI

/ Salvatore SANNA e Simone SUMA

La recente introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI), prevista all'art. 55-bis del TUIR, comporta alcune riflessioni...

**Per il 2017,  
obblighi  
anticorruzione  
delle stazioni  
appaltanti con le  
stesse modalità**

12 gennaio 2017

ALTRE NOTIZIE >

NOVITÀ EDITORIALE EUTEKNE:  
QUADERNO 132

**Le novità della  
Legge di bilancio  
2017 e del  
DL collegato**



Pagine: 672 Prezzo: € 55,00

ACQUISTA ONLINE

bilancio a 180 giorni può essere effettuato o dalle società che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato oppure laddove vi siano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il CNDCEC ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all'art. 2364 c.c. (art. 2478-bis c.c.) per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni.

I motivi della proroga devono essere accertati da parte degli amministratori e indicati nella Relazione sulla gestione (nel caso di redazione del bilancio in forma ordinaria) o nella Nota integrativa (nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata).

Qualora lo statuto preveda una **proroga sistematica** dell'approvazione del bilancio nel caso in cui la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, sarà sufficiente richiamare la suddetta circostanza nella Relazione ex art. 2428 c.c. Nel caso in cui, invece, lo statuto consenta occasionalmente il rinvio dell'approvazione del bilancio in presenza di particolari circostanze inerenti l'oggetto o la struttura della società, gli amministratori devono indicare nella Relazione sulla gestione la specifica motivazione che ha giustificato la proroga del termine.

Ad esempio, rientrano tra le ipotesi di **"particolari esigenze** relative alla struttura ed all'oggetto della società":

- la necessità di valutare le partecipazioni detenute nelle sue controllate o collegate, pur non essendo tenuta la società alla redazione del bilancio consolidato (tale situazione, nella sostanza, presenta le medesime problematiche dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, situazione che ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di ricorrere ai maggiori termini);
- l'esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata;
- le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- l'ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- la modifica del sistema informativo all'inizio dell'esercizio.

### ***L'approvazione dei nuovi OIC può comportare l'esigenza di approfondimenti***

Il mutato scenario giuscontabile può talvolta impattare sulla struttura della società, ed in particolare, a nostro avviso, sul sistema amministrativo-contabile. L'approvazione a fine 2016 dei principi contabili OIC, che rivestono un ruolo centrale nel consentire una corretta applicazione dei nuovi criteri di valutazione, ruolo attribuito agli OIC dal legislatore stesso, può comportare **l'esigenza di approfondimenti** ed analisi che possono richiedere un adeguamento

del sistema amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.

Le situazioni andranno verificate caso per caso e qualora le modifiche ai criteri di valutazione (ad esempio, costo ammortizzato, derivati, eccetera) e al bilancio (ad esempio, schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, eccetera) siano diffuse e significative, non è "improprio" il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una **corretta redazione** dello stesso bilancio.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



#### ARTICOLI CORRELATI

### I nuovi principi contabili «allungano» i termini di approvazione del bilancio

Come ogni anno, l'approssimarsi della scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio, porta gli amministratori ad interrogarsi sull'esistenza o meno delle condizioni per un rinvio. Quest'anno, ...

[/ Maurizio MEOLI](#)

### Rinvio del bilancio a 180 giorni da motivare

Con l'approssimarsi della scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio, l'insorgere di eventuali difficoltà induce sempre a chiedersi se sussistano o meno le condizioni per un rinvio. Pur in ...

[/ Maurizio MEOLI](#)

#### NOVITÀ



#### Le novità della Legge di bilancio 2017 e del DL collegato

AA.VV.

Prezzo 55,00  
(sconto 15% abbonati SI)



#### La società a responsabilità limitata

AA.VV.

Prezzo 55,00

SEZIONI v

NUMERI

NEWSLETTER

CERCA



Primo Piano

## Commercialisti, piu' tempo per l'approvazione dei bilanci 2016

L'applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto

Condividi Tweet 17 Gen 2017

L'applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la "Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali" presieduta dal prof. **Gianfranco Capodaglio**, una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l'art.2364, co.2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l'approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall'art. 2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società".

Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato dlgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre

### ARTICOLI PIÙ LETTI

#### Il trattamento fiscale dei canoni di affitto non percepiti

Riflessioni su un tema che ha destato interesse per via della crisi economica che ha accentuato il fenomeno della morosità per i contratti relativi ad immobili destinati sia ad uso abitativo che ad uso commerciale

#### Fisco, i commercialisti chiedono la sospensione ferale dei termini

La richiesta in una lettera di Longobardi al direttore delle Entrate Rossella Orlandi

#### Adr commercialisti a Report: "La nostra professione in prima fila nella gestione delle crisi"

Il presidente della Fondazione, Felice Ruscetta, scrive a Milena Gabanelli, dopo che la trasmissione si era occupata di sovraindebitamento

#### Arriva il 10 settembre il software gratuito per la gestione del mandato professionale

Da un progetto del Consiglio nazionale dei commercialisti un servizio per gli oltre 116mila iscritti alla categoria

#### Come creare un grafico a tachimetro

Una guida che spiega, passo dopo passo, come creare in maniera semplice un'utile strumento di lavoro

2015), è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 12 "Disposizioni finali, transitorie" del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che "[l]'Organismo italiano di contabilità? aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto".

In questo contesto, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l'impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di "istituto nazionale per i principi contabili" attribuita all'OIC dal legislatore dell'art.9-bis del dl 91/2014 (convertito nella legge 116/2016). "Non c'è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa - ricorda il Presidente uscente dei **commercialisti Gerardo Longobardi** - è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori".

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall'Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015.

**Raffaele Marcello**, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che "l'attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività".

L'attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.

Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all'art.2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni.

 Scarica l'applicazione:

 Iscriviti alla Newsletter:

Chi Siamo  
Contatti

**BILANCIO 2016: SI' AL MAGGIOR TERMINE**

La riforma di bilancio, introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015, può rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione del bilancio: sono queste le conclusioni a cui è giunta la “ Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali ” del CNDCEC.

La proroga dei termini Come noto, l'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Ai

sensi dell'articolo 2364 c.c. (per le Spa) e 2478-bis c.c. (per le Srl) è tuttavia possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni: qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In

questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Se, invece, la società redige il bilancio in forma abbreviata, non

essendo prevista la relazione sulla gestione, le informazioni che giustificano il differimento del termine andranno fornite nella nota integrativa. Inoltre, qualora sia necessario

rinvviare i termini per l'approvazione del bilancio, è consigliabile che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea dei soci. Le novità del

D.Lgs. n. 139/2015 Il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio è entrato in vigore a partire dai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: le novità trovano quindi piena applicazione nei bilanci al 31.12.2016. Inoltre i principi contabili

nazionali sono stati aggiornati, nella loro versione definitiva, soltanto il 22 dicembre 2016.

Pare quindi evidente come l'applicazione delle novità ai bilanci al 31.12.2016 possa generare numerose difficoltà, soprattutto ove si tenga conto che sarà necessario, ai fini comparativi, anche rielaborare i dati al 31.12.2015. Il tutto, poi, senza considerare che

il Legislatore fiscale non ha ancora fornito le necessarie indicazioni per la quantificazioni delle imposte, correnti e differite. Il CNDCEC ritiene, sul punto, che “la pubblicazione

delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili”. Per tutti i motivi appena esposti, il Consiglio Nazionale dei **Dottori**

**Commercialisti** e degli Esperti Contabili, e, più precisamente, la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, ha ritenuto “non improprio” il ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio. L'impegno del CNDCEC Considerate le

difficoltà incontrate dagli operatori, il Consiglio Nazionale si è impegnato a fornire tutto il supporto necessario ai professionisti. Raffaele Marcello, consigliere nazionale con

delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ha infatti ritenuto che “l'attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle


problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata



TARGA

DATA DI NASCITA



Home > Bilancio e contabilità >

DAL CNDCEC - 16 GENNAIO 2017 ORE 14:50

Archivia e leggi dopo

Regola testo

Stampa

Crea PDF

Condividi

## Bilanci 2016: approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio?

Deposito bilancio | Direttive europee bilancio | Bilancio consolidato  
Redazione Bilancio | Scritture contabili | Revisione legale | CNDCEC

Bilancio

Questo articolo fa parte dello Speciale Bilancio 2016

In un quadro giuscontabile complesso come l'attuale e in mancanza ad oggi, del correlato disposto fiscale, non è improprio pensare di poter ricorrere all'art. 2364 del codice civile in base al quale lo statuto può prevedere che l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società". E' quanto fa presente il Consiglio nazionale [dottori commercialisti](#) ed esperti contabili nel comunicato stampa del 16 gennaio 2017.

Il Consiglio nazionale [dottori commercialisti](#) ed esperti contabili, con comunicato del 16 gennaio 2017, si sofferma sulle previsioni dell'art. 2364, comma 2, c.c. in base al quale lo statuto può prevedere che l'approvazione del **bilancio delle SpA** possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società". Tale norma è stata **estesa alle Srl** dall'art. 2478-bis, comma 1, c.c.

L'applicazione delle nuove disposizioni della **riforma del bilancio** (dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE)- sottolinea il CNDCEC - può rappresentare, una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci in presenza di espressa previsione di statuto. A questa conclusione è pervenuta anche la "Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali" presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio.

Il dlgs 139/2015 è entrato in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio al 1°

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento: 082243

gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Successivamente l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito 20 Principi in data 22 dicembre 2016.

**Leggi anche:**

- [OIC: pubblicati i principi contabili definitivi](#)

Il Consiglio nazionale fa presente che è di tutta evidenza che il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015. A ciò si aggiunge poi l'impossibilità di determinare imposte correnti e fiscalità differita in quanto manca, ad oggi, il **correlato disposto fiscale**.

A conclusione il Consiglio ritiene che non sia improprio il ricorso all'art.2364, c.c e all'art.2478-bis, c.c. per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni: previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società.

"Non c'è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa - ha ricordato il Presidente uscente **Gerardo Longobardi** - è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori".

**Raffaele Marcello**, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che "l'attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività".

*A cura della Redazione*

Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio nazionale [dottori commercialisti](#) ed esperti contabili, comunicato 16/1/2017

Prova il Quotidiano per 3 mesi a soli 35 euro e potrai accedere a tutti i contenuti e servizi senza limiti. Abbonati subito! →

## IN EVIDENZA



Tassonomia XBRL: pubblicata la versione definitiva

PREMIUM